

Avv. Angela ZAGARIA

Via Lorenzo Bonomo, 51

76123 -Andria (BT)

Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it

e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com

Cell: 320.1108824

avv. Veronica DI PALMA

Via La Specchia n.36

76123-Andria (BT)

Pec: veronica.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it

e-mail: veronicadipalma-87@libero.it

cell. 328.1764715

TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 67 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023

Con applicazione misura protettiva nell'ambito delle procedure esecutive mobiliare n.

593/2023 e n.602/2023 RG Es. mob. pendenti innanzi al Tribunale di Trani

PER: il sig. **RIFLETTORE NICOLA (C.F. RFLNCL88P13A285G)**, nato ad Andria il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **Angela ZAGARIA (C.F. ZGRNGL88P58A285A)** e **Veronica DI PALMA (C.F. DPLVNC87C52A285G)**, entrambe del Foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Di Palma sito in Andria alla Via La Specchia n.36, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it , veronica.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE

1. In data 27 dicembre 2023 il sig. Riflettore, per il tramite dei sottoscritti procuratori depositava istanza all'O.C.C. di Trani per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento;
2. infatti, con apposita proposta sottoscritta in data 27.12.2023, l'odierno istante, rappresentando analiticamente la composizione del nucleo familiare, l'indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia, la consistenza e la composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, la situazione debitoria complessiva con l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni, richiedeva l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e s.mm e ii.,

mettendo a disposizione l'importo di Euro [REDACTED] 00 [REDACTED] 00) mensili per 12 mensilità per la durata di anni 10 e, dunque mettendo a disposizione la complessiva somma di Euro [REDACTED] 00 [REDACTED] 00) con conseguente sospensione delle due procedure esecutive mobiliari pendenti presso il Tribunale di Trani, recanti R.G. n. [REDACTED] 2023 e [REDACTED] /2023, le cui udienze di assegnazione sono state calendarizzate per la data 20 e 22 marzo 2024; il tutto da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti (**doc.3 degli allegati del Gestore**);

3. In data 12 gennaio 2024 l'O.C.C. di Trani nominava quale Gestore della Crisi l'Avv. Gianfranco Coppolecchia, il quale accettava l'incarico conferito.
4. nelle more, a seguito alle note di precisazioni dei crediti pervenute al Gestore ed inserendo, altresì, i presunti costi della procedura unitamente al compenso dell'OCC di Trani, la debitoria del sig. Riflettore subiva un sensibile aumento;
5. pertanto, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, veniva modificata ed inoltrata al Gestore in data 11.02.2024;
6. in data 12.02.2024, il Gestore della Crisi trasmetteva relazione particolareggiata completa di allegati all'OCC di Trani, la quale ratificava l'operato del Gestore;
7. ebbene, con la suddetta relazione, il Gestore della Crisi avv. Gianfranco Coppolecchia dopo aver indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; l'inesistenza di atti dispositivi del patrimonio, l'inesistenza di atti in frode ai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'indicazione dei costi della procedura concludevano asserendo che "A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto, dato atto che:- è stata esaminata la proposta e che la stessa può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e coerente con la ratio normativa; - sono state consultate le banche dati ritenute rilevanti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sono state richieste precisazioni dei crediti; - i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai suoi legali consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione fornita; - l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle poste attive che compongono il patrimonio del

sovraindebitato; - è consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le eventuali cause legittime di prelazione; - non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano; Tanto precisato, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, nonché sulla fattibilità del piano. (All. 3).

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività del ricorrente

Allo stato il sig. Riflettore Nicola svolge l'attività di operaio di 1A livello con mansione di operaio alle dipendenze della [REDACTED] s.r.l., con sede in Andria (76123) alla Via [REDACTED], percepando attualmente uno stipendio medio mensile di Euro [REDACTED] circa, gravata da una cessione del quinto dello stipendio ovvero da trattenute per pignoramenti presso terzi attivati dai creditori per circa [REDACTED] 00 mensili.

Si precisa, altresì, che il sig. Riflettore è percettore nella misura del 50% dell'importo dell'assegno unico universale riconosciuto in favore della minore [REDACTED] della somma complessiva pari ad [REDACTED] 00 ([REDACTED] 00 di sua spettanza).

Dalla dichiarazione dei redditi emerge che il reddito imponibile lordo del solo istante è pari a:

- 730/2023 = Euro [REDACTED]
- 730/2022 = Euro [REDACTED]
- 730/2019 = Euro [REDACTED]

Si precisa che il sig. Riflettore per gli anni di imposta 2020 (730/2021) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi in quanto inoccupato.

2. Nucleo familiare

Il nucleo familiare del proponente attualmente è composto, dallo stesso unitamente dalla moglie sig.ra [REDACTED] (C.F: [REDACTED]) nata ad Andria il [REDACTED] con la quale ha contratto matrimonio il [REDACTED] a ANDRIA (BT)- Atto N [REDACTED] parte II serie A volume 1 - anno 2021 optando per il regime della separazione dei beni.

La sig.ra [REDACTED] svolge la mansione di addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato presso lo [REDACTED] s.r.l." sito in Andria alla via [REDACTED] percependo uno stipendio mensile di circa [REDACTED],00.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, è stato evidenziato (confermato anche nella relazione redatta a firma dell'avv. Coppolecchia -Gestore nominato) che le spese mensili occorrenti per il sostentamento familiare sono complessivamente pari ad € [REDACTED] circa. A contribuire alle spese del nucleo familiare (spese di locazione, condominio, bollette, spese vitto, abbigliamento, igiene casa) vi è anche la moglie [REDACTED] dotata di un autonomo reddito in quanto lavoratrice dipendente.

Considerato che il Sig. Riflettore è titolare di busta paga mensile pari a circa € [REDACTED] netti - su cui attualmente grava trattenuta del quinto mensile pari a circa € [REDACTED],00 per atti di pignoramento notificati- e che la coniuge è titolare di uno stipendio netto mensile di € [REDACTED],00, la proposta di piano (come si vedrà, pari ad € [REDACTED] mese) può ritenersi sostenibile e compatibile con le spese mensili del nucleo familiare, come visto pari a circa € [REDACTED],00, anche salvaguardando un minimo margine per eventuali allargamento del nucleo familiare e/o spese impreviste al fine di prevenire future difficoltà e/o inadempimenti nell'esecuzione del piano stesso.

Si badi, tuttavia, che la presente proposta riguarda solo ed esclusivamente la debitoria del Sig. Nicola Riflettore e che la moglie [REDACTED] è totalmente estranea all'esposizione debitoria del marito, in quanto contratta tutta in data antecedente al loro matrimonio.

Si precisa, tuttavia, che l'odierno ricorrente è padre di una bambina, [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata ad Andria il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED] avuta da una precedente relazione di fatto con la sig.ra [REDACTED], madre della minore, la quale la maggior parte delle volte è ubicata anche presso la residenza paterna. In ragione di quanto, i rapporti con la minore sono stati regolamentati dal Tribunale per i Minori di Bari i quali seppur abbiano previsto l'affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, la stessa è collocata prevalentemente [REDACTED] il sig. Riflettore versa mensilmente in favore della minore una somma pari ad [REDACTED],00 a titolo di mantenimento.

3. Le spese necessarie per vivere

Il proponente unitamente alla moglie vive all'interno di un'immobile condotto in locazione sito in Andria alla via [REDACTED] giusto contratto di locazione sottoscritto registrato presso

[illegible]

Il canone annuale della locazione è pari ad [REDACTED], corrispondente al canone mensile di [REDACTED],00.

Si precisa, tuttavia, che in considerazione dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte del sig. Riflettore (non sussiste dunque la "ristrutturazione familiare") tutte le spese occorrenti per la vita quotidiana saranno divise esattamente al 50% tra il sig. Riflettore e la sig.ra [REDACTED], in considerazione della capacità lavorativa della moglie, estranea però alla debitoria del marito.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie e dunque imprevedibili, sono quantificate come segue:

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE:

6. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante

Creditori	Natura	Caratteristiche	Debito Residuo
KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Cessionaria di Deutsche Bank s.p.a. (prestito personale per acquisto auto)	CHIROGRAFO	- atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 25.05.2023 – PROC. N. 2023 R.G. Es.Mob. Tribunale di Trani-udienza di assegn.22.03.2024	€
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	CHIROGRAFO	- atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 16.03.2023 – PROC. N. 2023 R.G. Es.Mob. Tribunale di Trani-udienza di assegn.20.03.2024 - da decreto ingiuntivo n.1620/2021 notificato al debitore in data 20.10.2021 per un importo di € 5.633,91.	€

Totale spese di procedura			€ [REDACTED]
TOTALE DEBITORIA			€ [REDACTED]

7. Le cause del sovra indebitamento – la meritevolezza del ricorrente e la diligenza del debitore

E' il caso di evidenziare che tutta la debitoria sopra evidenziate è stata contratta unicamente dal sig. Riflettore e non anche dalla moglie sig.ra [REDACTED], motivo per il quale la presente procedura viene incardinata come procedura NON FAMILIARE.

Vero è che, ripercorrendo cronologicamente quanto verificatosi nella vita del sig. Riflettore e cercando di comprendere le ragioni che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento dello stesso, è opportuno precisare quanto segue.

Il sig. Riflettore alla tenera età di anni 22 intratteneva una relazione sentimentale con una donna, dalla cui relazione nell'anno 2011 (esattamente un anno dopo la conoscenza) nasceva la piccola [REDACTED], in virtù dell'allargamento del nucleo familiare e delle esigenze familiari insorte, le spese necessarie per il sostentamento iniziavano a crescere.

Il ricorrente, dunque, allietato dalla nascita della figlia iniziava una convivenza more-uxorio con la compagna esponendosi a spese impreviste ed imprevedibili, quali spese del canone di locazione, spese per il sostentamento di tre soggetti facenti parte il nuovo nucleo familiare ovvero spese di visite specialistiche effettuate in favore della [REDACTED]. Una vita completamente differente e nuova per un ragazzo esercente l'attività di piastrellista presso un'impresa sita nella città di Barletta, percettore di un stipendio mensile di circa [REDACTED], che gli ha comportato un aumento vertiginoso di spese per il nucleo familiare.

Ebbene, dopo quasi tre mesi di convivenza con la compagna, preso atto dell'incompatibilità caratteriale, del mutato sentimento, dell'insostenibilità conviviale e degli insorti problemi tra la coppia, il sig. Riflettore decide di abbandonare la casa adibita ad abitazione familiare esponendosi a [REDACTED] e al mantenimento della stessa e di conseguenze a spese afferenti i compensi degli avvocati che lo avevano assistito nei giudizi dinanzi al Trib. per i Minorenni ovvero dinanzi a Giudici penali.

Per le motivazioni sopra esplicate, il sig. Riflettore ricorreva [REDACTED]

Nell'anno 2013, tuttavia, perdeva la propria occupazione di piastrellista presso l'impresa edile presso la quale esercitava il proprio lavoro da lavoratore dipendente e per circa un anno, il sig. Riflettore si dedicava all'attività di agricoltore, seppur in maniera saltuaria, non continuativa e costante.

Nell'anno 2014 veniva assunto come part-time presso l'impresa [REDACTED] attuale datore di lavoro e con il tempo il suddetto contratto subisce delle modifiche economiche, trasformandosi in un contratto a tempo indeterminato (precisamente il 28.06.2021).

Nell'anno 2015 il sig. Riflettore contraeva un finanziamento con Compass Banca s.p.a, il quale veniva regolarmente pagato e lo stesso veniva utilizzato per estinguere una precedente debitoria in essere con un'altra finanziaria; ciò che permaneva del predetto rapporto finanziario era solo lo scoperto di fido legato ad una carta di credito riconosciuta dalla stessa Compass dell'importo di circa [REDACTED],00. Infatti, la Dolomiti spe s.r.l., oggi cessionaria del predetto credito ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.115/2023 per l'importo di [REDACTED] oltre alle spese ma, nonostante abbia notificato il pignoramento presso terzi in data 20.09.2023, ad oggi presso il Tribunale di Trani non risulta pendente alcuna procedura esecutiva mobiliare.

Nell'anno 2016 contraeva unitamente alla [REDACTED] sig.ra [REDACTED] un finanziamento con la Findomestic per l'importo di circa [REDACTED],00 utilizzato per ripianare alcune esposizioni debitorie della famiglia di origine ovvero per restituire quelle somme che gli erano state concesse in prestito dagli amici, sostenendo mensilmente un pagamento di circa [REDACTED] euro mensili per 96 rate. Ad oggi, il predetto credito è stato oggetto di cessione in favore della IFIS npl, la quale si è attivata dapprima con ricorso monitorio e successivamente con pignoramento presso terzi (datore di lavoro di Riflettore) per il recupero di circa [REDACTED],00. Pende, per la predetta posizione, una procedura esecutiva mobiliare [REDACTED] 2023 R.G. Es. Mob-Trib. Trani, la cui udienza di assegnazione è stata calendarizzata per il giorno 20.03.2024.

Nell'anno 2017 (luglio), il sig. Riflettore cliente Banco Posta da anni veniva sollecitato dai funzionari della Filiale di Andria della possibilità di ottenere un prestito a condizioni vantaggiose e confidando in quanto proposto sottoscriveva altro contratto di finanziamento dell'importo di circa [REDACTED],00 finalizzato per l'acquisto di un'automobile. Per tale

operazione, Poste Italiane fungeva solo da intermediario del credito atteso che l'ente finanziatore era la Deutsche Bank s.p.a., come da contrattualistica allegata. Ad oggi, il predetto credito è stato oggetto di cessione in favore della Kruk Investimenti, la quale si è attivata dapprima con ricorso monitorio e successivamente con pignoramento presso terzi (datore di lavoro di Riflettore) per il recupero di circa [REDACTED] 00. Pende, per la predetta posizione procedura esecutiva mobiliare [REDACTED] 2023 R.G. Es. Mob-Trib. Trani, la cui udienza di assegnazione è stata calendarizzata per il giorno 22.03.2024.

Nell'anno 2018 il sig. Riflettore intratteneva una nuova relazione sentimentale con la sig.ra [REDACTED] sfociata nel matrimonio nell'anno 2021 (a conferma dell'estraneità delle posizioni debitorie contratte dal marito Riflettore).

Questa difesa fa rilevare come la debitoria contratta è servita per esigenze di natura familiare necessarie (aiuti familiari/acquisto di autovettura necessaria per uso quotidiano) e non di certo per spese voluttuarie.

È evidente come l'esposizione debitoria non è addebitabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del sig. Riflettore, il quale dopo l'ultimo finanziamento risalente all'anno 2017 ha cercato di non continuare nel vortice del sovraindebitamento, non ricorrendo dunque all'aiuto di altre finanziarie.

Vero è che, la notifica di ricorsi per decreti ingiuntivi, precetti e da ultimo pignoramenti presso terzi che mensilmente sono oggetto di trattenuta sulla busta paga hanno determinato un profondo stato inquietudine familiare e sofferenza vitale dello stesso ricorrente, il quale data la giovane età, ha deciso di fare ricorso alla presente procedura al fine di ripianare le predette esposizioni debitorie e rimettersi "in bonis".

Quanto alla meritevolezza del piano, preme evidenziare che, dall'analisi dei redditi del nucleo familiare, è da escludere che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia colposamente e gravemente determinato il sovraindebitamento. Infatti, tutti i debiti contratti, sino alla data del pignoramento presso terzi, seppur con immensi sforzi sono stati oggetto di pagamenti parziali; intervenuta l'insostenibilità reddituale, l'adempimento è apparso gravoso se non impossibile.

Questa difesa intende sottolineare, altresì che la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa,

106. 11. 2 500. 17/02/2021

Pertanto, la negazione dell'omologazione, alla luce dell'evoluzione e interpretazione giurisprudenziale avviene solo nell'ipotesi di "colpa grave".

Valutazione del merito creditizio

Si parla della cosiddetta valutazione del merito creditizio operata dal finanziatore. Ebbene, nel caso di specie dall'analisi contestuale emerge che il finanziatore ha valutato:

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Da tale quadro emerge che gli istituti e le finanziarie, valutando positivamente il merito creditizio del ricorrente, hanno colposamente ed inevitabilmente determinato il sovraindebitamento.

Sul punto la giurisprudenza in maniera granitica ha sancito che "Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ...

... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente." (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib. Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Tanto basta, dunque, a far ritenere violato l'art. 124 bis TUB, non potendosi ritenere correttamente valutato il merito creditizio da parte di un istituto che eroghi ulteriore credito a chi lo abbia già ricevuto da altri finanziatori.

È evidente di fatti che gli istituti di credito e società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della solvibilità del debitore, per cui eventuali profili di colpa del consumatore, quand'anche configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Tra le altre Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023).

Nel caso di specie, le società finanziarie, alla luce delle dichiarazioni reddituali del sig. Riflettore hanno errato nella valutazione del merito creditizio, anche in considerazione dell'esiguità della retribuzione netta mensile dallo stesso percepita.

Anche gli istituti finanziari hanno errato nella valutazione del merito creditizio, atteso che hanno erogato somme in favore del sig. Riflettore, nonostante la sussistenza di altri finanziamenti allo stesso riconducibili ed in corso di pagamento.

Tanto premesso, questa difesa alla luce di quanto testè esposto, ritiene che il sovraindebitamento finale del sig. Riflettore Nicola è stata conseguenza di eventi non previsti e né tanto meno prevedibili.

8. Proposta con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive

Va precisato che la soluzione ravvisabile al fine del bilanciamento degli interessi dei creditori e del debitore è la seguente:

In considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare composto dalla moglie e dalla figlia [REDACTED] avuta dalla precedente relazione e nei cui confronti versa mensilmente l'importo di [REDACTED] 00 a titolo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, il sig. Riflettore propone quanto segue:

1. **Sospensione delle procedure esecutive mobiliari nr [REDACTED] 2023 [REDACTED] 2023 RG Es. mob. pendenti presso il Tribunale di Trani** con conseguente restituzione al sig. Riflettore delle somme accantonate dal datore di lavoro, in virtù dei diversi pignoramenti presso terzi notificati da maggio 2023 a settembre 2023 e le cui udienze di assegnazione sono state rispettivamente calendarizzate alla data del 20.03.2024 e 22.03.2024;
2. **In accoglimento della domanda sub.1, ordinare la sospensione degli accantonamenti da parte del terzo pignorato, datore di lavoro;**
3. **Versamento dell'importo di € [REDACTED] 00 mensili per 12 mesi e per la durata complessiva di 10 anni e dunque versando complessivamente la somma di € [REDACTED] 00),** che verrà distribuita con le seguenti modalità:

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

- **Compenso OCC Trani – [REDACTED] 00** a partire dal mese successivo all'omologa del piano da cui è stato detratto l'importo di €294,00 a titolo di acconto già versato

B) CREDITORE PRIVILEGIATO

Data la natura privilegiata del credito degli advisor ex art.2751 bis n.2 c.p.c., si propone il pagamento nella misura del 100% e dunque di euro [REDACTED] comprensiva di rimborso forfettario e cap come per legge:

- Avv. Angela Zagaria [REDACTED]
- Avv. Veronica Di Palma € [REDACTED]

Si propone il pagamento nella misura del 100% di altri creditori privilegiati:

- Agenzia delle entrate e riscossione € [REDACTED]
- Regione puglia [REDACTED]

C) CREDITI CHIROGRAFARI

Data la natura chirografaria del credito, si propone il pagamento nella misura del 34,38% e dunque di euro [REDACTED],00 da ripartire tra i vari creditori in proporzione all'ammontare del credito.

- Kruk Investimenti s.r.l. 34,38% di [REDACTED] e dunque l'importo di [REDACTED];
- Ifis Npl Investing s.p.a 34,38% di [REDACTED] e dunque l'importo di € [REDACTED];
- Dolomiti spe s.r.l. 34,38% di [REDACTED] e dunque l'importo di € [REDACTED];
- Stralcio della posizione chirografaria di Agenzia delle Entrate e Riscossione il cui importo irrisorio è di circa [REDACTED].

Qui di seguito la tabella riepilogativa:

	PROPOSTA PIANO	% OFFERTA	
PREDEDUCIBILI	-	0	
OCC	[REDACTED]	100%	[REDACTED]
PRIVILEGIATI			
Avv. ZAGARIA	[REDACTED]	100%	[REDACTED]
Avv. DI PALMA	[REDACTED]	100%	[REDACTED]
Agenzia delle Entrate	[REDACTED]	100%	[REDACTED]
Regione Puglia	[REDACTED]	100%	[REDACTED]
TOTALE PRIVILEGIATO	[REDACTED]		[REDACTED]
CHIROGRAFARI			
Kruk Investimenti	[REDACTED]	34,38%	[REDACTED]
Ifis NPL Investing	[REDACTED]	34,38%	[REDACTED]
Dolomiti spe s.r.l.	[REDACTED]	34,38%	[REDACTED]
Agenzia Entrata Riscossioni	[REDACTED]	0% FALCIDIA	
TOTALE CHIROGRAFARIO	[REDACTED]		[REDACTED]
TOTALE DEBITORIA	[REDACTED]		[REDACTED]

Si precisa che, Il debitore provvederà autonomamente ai suddetti pagamenti e fornirà ogni tre mesi prova degli stessi al Gestore ai fini dei dovuti controlli sulla corretta esecuzione del piano

Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sig. Riflettore Nicola dichiara che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile hanno omesso ai fini dell'odierno procedimento.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, il sig. Riflettore Nicola, come sopra generalizzato, difeso, rappresentato e domiciliato, con l'assistenza dell'OCC di Trani,

CHIEDE

che il Tribunale di Trani, Sez. Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda ex art. 67 CCII proposta;

- A) DISPONGA che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui all'art.68 CCII, quarto comma;
- B) DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore ex art. 70 comma 4 CCII, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata mobiliare recante n. [REDACTED] 2023 e [REDACTED] 2023 RG Es. mob. pendenti innanzi al Tribunale di Trani, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati nonché l'interruzione delle trattenute sulla retribuzione mensile ad oggi effettuate dal datore di lavoro [REDACTED] - [REDACTED], in favore di Ifis NPL Investing s.p.a. e di Kruk Investimenti s.r.l. in virtù dei summenzionati pignoramenti presso terzi;
- C) DISPONGA la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano EMETTA sentenza di omologa.

Andria, lì data del deposito

Si allega alla presente:

- Procura alle liti ex art.83 c.p.c.;
- Relazione redatta a firma del Gestore nominato, avv. Gianfranco Coppolecchia con relativi allegati

Avv. Angela ZAGARIA

Avv. Veronica DI PALMA

Relazione O.C.C. – Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 68, comma 2, D.Lgs. n.14/2019 e ss. mm.

Debitore istante: Riflettore Nicola – cod.fisc. RFLNCL88P13A285G – nato ad Andria il
[REDACTED] ed ivi residente [REDACTED]

1. Premessa

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Coppolecchia (c.f. CPPGFR84R24B619J), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani, con studio in Bisceglie a via Aldo Moro n.79 – indirizzo pec: gianfranco.coppolecchia@pec.ordineavvocatitrani.it, con nota di conferimento di incarico trasmessa dall'O.C.C. di Trani in data 12.1.2024 (**doc. 1**) è stato nominato Gestore della Crisi nell'ambito della procedura O.C.C. avente n. 3/2024 introdotta mediante istanza di nomina del gestore, in nome e per conto del debitore, dalle Avv.te Angela Zagaria e Veronica Di Palma (advisors).

Il sottoscritto ha accettato l'incarico, rilasciando apposite dichiarazioni di indipendenza debitamente sottoscritte e trasmesse all'O.C.C. di Trani a mezzo pec in date 12 e 18 gennaio 2024 (**docc.2.1 e 2.2**).

Preliminarmente, lo scrivente, letta la proposta di ristrutturazione dei debiti (**doc. 3**), attesta che ricorrono i presupposti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti *ex lege*.

In particolare, Riflettore Nicola versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.14/2019; è qualificabile come consumatore, vale a dire come persona fisica che ha sempre agito per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale; non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni né ha mai beneficiato dell'esdebitazione; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (**doc.4**).

La domanda è corredata da quanto espressamente richiesto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice della Crisi; la documentazione fornita dal debitore e dai suoi difensori risulta completa e attendibile ed è stata verificata da questo Gestore.

2. Composizione e informazioni sul nucleo familiare

Il debitore, come in epigrafe identificato, è residente ad Andria a vi [REDACTED] ove vive con

la moglie [redacted] con cui ha contratto matrimonio in data [redacted] (doc. 5). Dal matrimonio, ad oggi, non sono nati figli.

Si precisa che il ricorrente è padre di una bambina – [redacted] – nata in data [redacted] da una [redacted] relazione [redacted] con la Sig.ra [redacted]. La piccola è in affido condiviso ad entrambi i genitori e in suo favore è prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile a carico del Riflettore pari ad [redacted] (doc. 6).

I Sigg.ri Rifletto [redacted] vivono presso abitazione condotta in locazione giusta contratto regolarmente registrato stipulato in data 1.11.2021 ed avente durata quadriennale, con un canone mensile pattuito di [redacted] (doc. 7).

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, è stato evidenziato in ricorso che le spese mensili occorrenti per il sostentamento familiare sono complessivamente pari ad [redacted] circa (cfr. tabella spese nucleo familiare – doc. 8). A contribuire alle spese del nucleo familiare (spese di locazione, condominio, bollette, spese vitto, abbigliamento, igiene casa) vi è anche la moglie [redacted], dotata di un autonomo reddito in quanto lavoratrice dipendente.

Considerato che il Sig. Riflettore è titolare di busta paga mensile pari a circa [redacted] netti - su cui attualmente grava trattenuta del quinto mensile pari a circa [redacted] per atti di pignoramento notificati (doc. 9.1; 9.2; 9.3) - e che la coniuge è titolare di uno stipendio netto mensile di [redacted], la proposta di piano (come si vedrà, pari ad [redacted] mese) può ritenersi sostenibile e compatibile con le spese mensili del nucleo familiare, come visto pari a circa € [redacted], anche salvaguardando un minimo margine per eventuale allargamento del nucleo familiare e/o per eventuali spese impreviste al fine di prevenire future difficoltà e/o inadempimenti nell'esecuzione del piano stesso.

Si badi, tuttavia, che la presente proposta riguarda solo ed esclusivamente la debitoria del Sig. Nicola Riflettore e che la moglie [redacted] è totalmente estranea all'esposizione debitoria del marito, in quanto contratta tutta in data antecedente al loro matrimonio.

3. Situazione patrimoniale/reddituale ed esposizione debitoria

In considerazione della documentazione raccolta, fornita dal debitore e dai suoi legali, è possibile affermare che la situazione patrimoniale e reddituale del Riflettore è la seguente:

Patrimonio immobiliare

Il debitore (così come anche la moglie) non risulta proprietario di beni immobili, come si evince dalle risultanze del catasto fabbricati e del catasto terreni (doc. 10.1-10.4).

Patrimonio mobiliare

Il Sig. Nicola Riflettore risulta comproprietario con il padre di autovettura Fiat [REDACTED] [REDACTED] tg [REDACTED] immatricolata nel 2007 e, pertanto, di valore irrisorio. L'autovettura è in uso esclusivo del ricorrente e viene utilizzata per il soddisfacimento dei primari bisogni familiari e per esigenze lavorative.

Il Sig. Riflettore è titolare di conto corrente Banco Posta che, al 7.11.2023, presentava un saldo attivo di [REDACTED] (doc. 11.1;11.2).

Anche [REDACTED] è titolare di conto corrente [REDACTED] con un saldo attivo al 7.11.2023 pari ad [REDACTED] (doc. 12).

Redditi

Quanto alla situazione reddituale, il Riflettore svolge la mansione di operaio di livello 1A alle dipendenze dell' [REDACTED] con sede in Andria a via [REDACTED] percependo uno stipendio mensile medio di [REDACTED] (doc.13), gravato da trattenute mensili del quinto di circa [REDACTED],00 a seguito di notifiche di atti di pignoramento presso terzi. Dal netto mensile percepito va detratto l'importo di [REDACTED],00/mese da versare in favore della figlia [REDACTED] Riflettore a titolo di mantenimento. Risultano ritualmente depositate le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal Riflettore (doc. 14.1 - 14.4). In particolare, dal modello 730 anno 2023 (redditi 2022) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad [REDACTED] nonché un reddito annuo della moglie [REDACTED]. La Sig.ra [REDACTED] svolge, infatti, dall'anno 2020 la mansione di addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato presso lo studio radiologico [REDACTED] sito in Andria a via [REDACTED] percependo uno stipendio mensile netto di [REDACTED],00 circa (doc. 15).

Esposizione debitoria complessiva

A. [REDACTED] - iva inclusa - nei confronti dell'**O.C.C. di Trani** per la presente procedura, già detratto l'acconto versato di € 294,00 (doc. 16) e salva l'eventuale maggior somma che sarà eventualmente liquidata dal Giudicante all'esito dell'esecuzione del piano. **CREDITO PREDEDUCIBILE**

B. [REDACTED] - inclusi r.s.g. 15% e cpa 4% - nei confronti dei difensori (advisors) **Avv. Angela Zagaria e Avv. Veronica Di Palma** per compensi relativi alla presente procedura di sovraindebitamento (doc.17); la suddetta somma è da ripartirsi in parti eguali tra le due professioniste. **COMPENSI DEI PROFESSIONISTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA - PRIVILEGIATO.**

C. [REDACTED] nei confronti dell'**Agenzia Entrate Riscossione**, giusta precisazione del credito

del 23.1.2024 (**doc. 18**). CREDITO PRIVILEGIATO

D. [REDACTED] nei confronti della **Regione Puglia** per mancato pagamento tassa automobilistica 2023 (**doc. 19**) CREDITO PRIVILEGIATO

E. [REDACTED] nei confronti dell'**Agenzia Entrate Riscossione**, giusta precisazione del credito del 23.1.2024. CREDITO CHIROGRAFARIO

F. [REDACTED] nei confronti di **Kruk Investimenti s.r.l. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.)**, giusta precisazione del credito del 6.2.2024 (**doc. 20**). Con riferimento al debito in questione pende procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi avente n. [REDACTED] 2023 Rg. Es. Mob. dinanzi al Tribunale di Trani – Dott.ssa Lopopolo con udienza di assegnazione somme fissata per il giorno 22.3.2024 (**doc. 21**). CREDITO CHIROGRAFARIO

G. [REDACTED] nei confronti di **IFIS NPL Investing S.p.A.**, giusta precisazione del credito del 26.1.2024 (**doc. 22**). Con riferimento al credito in questione pende procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi avente [REDACTED] 2023 Rg. Es. Mob. dinanzi al Tribunale di Trani – Dott. Rizzo con udienza di assegnazione somme fissata per il giorno 20.3.2024. CREDITO CHIROGRAFARIO

H. [REDACTED] nei confronti di **Dolomiti SPE s.r.l. (cessionaria Compass S.p.A.)**, giusta precisazione del credito del 26.1.2024 (**doc. 23**). Con riferimento al credito in questione è stato notificato atto di pignoramento presso terzi in data 20.9.2023. CREDITO CHIROGRAFARIO

Per un totale complessivo pari ad [REDACTED]

4. Attività Gestore della Crisi

Il sottoscritto ha incontrato i legali del ricorrente; ha intrattenuto con essi corrispondenza; ha ricevuto personalmente e a mezzo mail/pec documentazione utile per l'espletamento dei propri compiti; ha dato tempestiva comunicazione di apertura del presente procedimento agli uffici fiscali competenti; ha richiesto le precisazioni dei crediti ai soggetti interessati e ha esaminato tutta la documentazione in proprio possesso.

Dall'attività di accesso alle banche dati non risultano, per quanto è stato possibile accertare, a carico del Riflettore debiti diversi da quelli sopra riportati. Esiste una modestissima debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione. Non vi sono pendenze nei confronti dell'INPS (**doc. 24**). Dall'accesso ai dati del CRIF e della Banca D'Italia risultano i rapporti relativi ai finanziamenti non onorati alle scadenze, di cui si è dato atto sopra. (**docc. 25-26**).

Il Comune di Andria non ha risposto entro i termini previsti alla richiesta di precisazione del credito inviata da questo Gestore. Così come nessuna risposta è pervenuta dagli uffici fiscali della Regione Puglia.

5. Cause di indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempierle

Nel ricorso introduttivo si è dato correttamente atto che tutta la debitoria contratta dal Riflettore riguarda motivi strettamente personali e risulta antecedente all'unione in matrimonio nell'anno 2021 con l'attuale moglie [REDACTED] motivo per il quale quest'ultima risulta estranea alla presente procedura.

Momento cruciale a partire dal quale occorre esaminare e considerare gli eventi che hanno condotto il Riflettore all'attuale situazione di sovraindebitamento è quello caratterizzato dalla nascita, da precedente relazione di fatto, della figlia [REDACTED] Riflettore in data [REDACTED].

A quell'epoca il Riflettore si ritrovava padre alla giovanissima età di 22 anni e, successivamente alla nascita della figlia, avviava una convivenza more uxorio con la sig.ra [REDACTED]. Già in giovane età doveva, pertanto, far fronte alle esigenze di una famiglia composta da tre componenti e sopportare importanti spese per il sostentamento del nuovo nucleo familiare. A quel tempo il Riflettore riferisce di aver svolto l'attività di piastrellista presso un'azienda sita in Barletta, percependo un reddito mensile molto modesto di circa [REDACTED],00.

Dopo pochi mesi di convivenza more uxorio, emergevano subito incompatibilità caratteriali dei conviventi, probabilmente dovute alla [REDACTED].

[REDACTED] Cessata la convivenza ne [REDACTED] il Riflettore tornava a vivere presso l'abitazione dei genitori. Veniva avviato

nel mese di aprile procedimento giudiziario per l' [REDACTED]

[REDACTED]. I genitori, avendo trovato un'intesa, pervenivano al deposito di un ricorso congiunto per l'affidamento della piccola. L'accordo prevedeva, tra l'altro, il versamento da parte del Riflettore di un assegno di mantenimento mensile di € [REDACTED],00 in favore della figlia [REDACTED] oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con un reddito molto modesto, al fine di poter onorare gli impegni assunti per il mantenimento della figlia minore, nonché al fine di poter pagare le spese legali nel frattempo maturate e, in generale, di poter condurre una vita almeno dignitosa, il Riflettore faceva inizialmente ricorso all'aiuto economico di parenti e amici.

Come se non bastasse, nell'anno 2013 il ricorrente perdeva la propria occupazione di

che la debitoria contratta riguarda solo ed esclusivamente il Riflettore, il quale, pur avendo sempre diligentemente lavorato, a causa di una serie di vicissitudini familiari e personali, è stato costretto a ricorrere a prestiti di società finanziarie, senza riuscire con il proprio reddito, così come sopra considerato, a farvi integralmente fronte.

L'accesso al prestito non ha mai riguardato, comunque, spese voluttuarie, e non è mai stato indiscriminato. Trattasi, infatti, sostanzialmente di uno scoperto di fido relativo a carta Compass e di finanziamenti per prestiti personali non onorati, contratti per far fronte ad esigenze personali e familiari e per l'acquisto di autovettura, indispensabile per le esigenze quotidiane e per raggiungere il luogo di lavoro. Dopo l'ultimo finanziamento contratto nel 2017, il Riflettore bene ha fatto a non continuare a richiedere prestiti a società finanziarie, cercando di far fronte alla situazione debitoria solo e unicamente con le proprie modeste risorse, senza aggravarla ulteriormente.

La notifica di due atti di pignoramento presso terzi nell'anno 2023 ha indotto il Riflettore a presentare la proposta di ristrutturazione dei debiti di cui alla presente procedura per rimettersi *in bonis*.

Certamente può discorrersi, nel caso di specie, di stato di sovraindebitamento di soggetto qualificabile come consumatore e, in quanto tale, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o di insolvenza. Consumatore che, alla luce di quanto sopra emerso, si ritiene non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

6. Inesistenza di atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione fornita dal debitore è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, intesi come quegli atti con valenza ingannevole posti dolosamente in essere dal debitore occultando situazioni di fatto idonee a danneggiarli.

7. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano a questo Gestore atti impugnati dai creditori.

Si ribadisce che pendono a carico del debitore due procedimenti esecutivi mobiliari di pignoramento presso terzi (oltre alla notifica di altro atto di pignoramento presso terzi), di cui si è già fatto ampiamente cenno, e con riferimento ai quali si ravvisa la necessità di una sospensione (misura protettiva opportunamente richiesta in ricorso dall'istante) nelle more della definizione del piano proposto, la cui fattibilità potrebbe essere pregiudicata

dall'assegnazione di somme ai creditori precedenti, nonché da eventuali ulteriori accantonamenti del quinto disposti sullo stipendio del Riflettore. Anche rispetto a tali accantonamenti se ne ritiene opportuna la richiesta sospensione. A tal fine, si tenga conto che le udienze di assegnazione somme sono previste per i giorni 20 e 22 marzo prossimi.

8. Valutazione del merito creditizio

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 è previsto che il Gestore, nella sua relazione, indichi se il soggetto finanziatore, ai sensi della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. L'art. 69, comma secondo, del citato decreto legislativo prevede, altresì, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del D.lgs. n. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Ebbene, questo Gestore, nell'esercizio dei propri compiti, ha chiesto al debitore di fornire documentazione idonea a ricostruire la sua situazione patrimoniale, nonché quella del suo nucleo familiare, all'epoca dell'apertura dei finanziamenti, vale a dire con riferimento agli anni 2015-2016 e 2017.

Tuttavia, se da un lato è stato possibile risalire alla composizione del nucleo familiare del Riflettore per quegli anni mediante l'acquisizione dei certificati di stato di famiglia storici, non è stato d'altro canto possibile ricostruire compiutamente il reddito disponibile del Riflettore e del suo nucleo familiare per gli anni in questione. L'advisor, infatti, con mail del 9.2.2024 ha riferito che *"il sig. Riflettore non riesce a recuperare i redditi familiari degli anni 2015-2017..."*.

Questo Gestore può pertanto relazionare sul merito creditizio soltanto sulla base degli elementi a propria disposizione.

Dalle citate risultanze CRIF è emerso che il debitore ha contratto un primo finanziamento Compass in data 20.5.2015. Il finanziamento risulta estinto in data 8.11.2016.

Tale finanziamento, caratterizzato da una rata mensile molto bassa pari ad € 108, non risulta sovrapposto ad alcun altro finanziamento, motivo per il quale non pare violato il c.d. merito creditizio.

Un ulteriore finanziamento Findomestic (cessionaria IFIS) è stato aperto in data 3.11.2016 con chiusura in data 5.12.2019. La rata mensile prevista per [REDACTED] mensilità era di [REDACTED] 00.

Tale ultimo finanziamento, in quanto contratto successivamente all'estinzione del primo prestito personale citato, non sembrerebbe violare le norme sul merito creditizio.

Dubbi in tal senso sorgono, invece, con riferimento al finanziamento aperto con Deutsche Bank (cessionaria Kruk Investimenti s.r.l.) in data 11.7.2017 e cessato in data 19.1.2022.

Tale finanziamento prevedeva il versamento di rate mensili di € 00. Trattasi di prestito personale che va a sovrapporsi, a livello temporale, a quello contratto con Findomestic.

Il Riflettore, a partire dall'11.7.2017 avrebbe dovuto versare una somma mensile di € 00 a titolo di rimborso rate prestiti. Il tutto a fronte di uno stipendio mensile modestissimo, gravato per lo più da quanto versato mensilmente a titolo di mantenimento della figlia minorenn.

Pare piuttosto evidente che, quantomeno, può affermarsi che Deutsche Bank, nella concessione di tale ultimo finanziamento, non abbia tenuto adeguatamente conto del merito creditizio del soggetto debitore, contribuendo ad aggravare la situazione di indebitamento di quest'ultimo. Per ogni altra valutazione e decisione sul punto ci si rimette all'Ecc.mo Giudicante.

9. Sintesi della proposta

L'istante ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del sovraindebitamento al fine di assicurare in tempi ragionevoli una congrua soddisfazione di tutto il ceto creditorio, con previsione, altresì, di falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento.

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante pagamento della somma mensile di € 00 per dieci anni (per un totale di circa € 000000), secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- Pagamento, a partire dal mese successivo all'omologazione del piano, del creditore prededucibile O.C.C. di Trani fino alla concorrenza dell'importo di € 000000, salvi acconti nelle more versati. n. 13 mensilità x € 000000 + 14^a mensilità € 000000
- Dalla 15^a mensilità pagamento in favore degli advisors (creditori privilegiati) fino alla concorrenza dell'importo di € 000000. n. 13 mensilità x € 000000 + 14^a mensilità € 000000
- Dalla 36^a mensilità pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione (creditore privilegiato) fino alla concorrenza di € 000000 con integrale falcidia del residuo modestissimo importo in chirografo. 36^a e 37^a mensilità x € 000000 + 38^a mensilità € 000000
- 39^a mensilità pagamento in favore della Regione Puglia (creditore privilegiato) della somma di € 000000

- Dalla 40^a alla 120^a mensilità ratei di [REDACTED] 00 da suddividersi proporzionalmente tra i creditori chirografari Dolomiti SPE s.r.l., IFIS NPL Investing S.p.A. e Kruk Investimenti s.r.l. fino al raggiungimento del decimo anno di esecuzione del piano. E precisamente: [REDACTED] mese in favore di Dolomiti SPE srl (totale [REDACTED]); [REDACTED] mese in favore di Ifis Npl Investing S.p.A. (totale [REDACTED] € [REDACTED] /mese in favore di Kruk investimenti srl (totale [REDACTED])
- Il piano prevede, dunque, un esborso complessivo di circa Euro [REDACTED] in un termine che può ritenersi ragionevole di 10 anni. Con soddisfazione al 100% dei creditori prededucibili e privilegiati [REDACTED] con soddisfazione di circa il 35% dei crediti chirografari ([REDACTED])
- Il debitore provvederà autonomamente ai suddetti pagamenti e fornirà ogni tre mesi prova degli stessi al Gestore ai fini dei dovuti controlli sulla corretta esecuzione del piano.

La somma mensile messa a disposizione dal Riflettore tiene in debito conto le entrate mensili proprie e del nucleo familiare, come sopra considerate, e le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare e per il mantenimento della figlia minore Giorgia, residuando una minima capacità di risparmio per eventuale allargamento del nucleo familiare e/o per eventuali spese mensili impreviste.

Il piano, così come proposto, tenuto conto dell'importo complessivamente offerto, dell'assenza di beni immobili e di beni mobili, e soprattutto dell'importante durata dello stesso, può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, certamente di durata inferiore, considerata, come da copiosa giurisprudenza, nella sua accezione di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi del Codice della Crisi; il piano rispecchia a pieno la ratio della disciplina, volta a concedere una seconda chance di ripartire al consumatore considerato meritevole, che non ha mai agito con dolo, colpa grave o frode.

10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto, dato atto che:

- è stata esaminata la proposta e che la stessa può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e coerente con la ratio normativa;
- sono state consultate le banche dati ritenute rilevanti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sono state richieste precisazioni dei crediti;

Studio Legale
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Mail: avvgian.cop@libero.it - Tel 3934277184
Pec: gianfranco.coppolecchia@pec.ordineavvocatitrani.it

Avv. Gianfranco Coppolecchia

Mail: avvgian.cop@libero.it - Tel 3934277184

Pec: gianfranco.coppolecchia@pec.ordineavvocatitrani.it

- i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai suoi legali consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione fornita;
- l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle poste attive che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- è consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le eventuali cause legittime di prelazione;
- non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

Tanto precisato, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, nonché sulla fattibilità del piano.

Bisceglie-Trani, data del deposito

Avv. Gianfranco Coppolecchia

Firmato digitalmente da

**GIANFRANCO
COPPOLECCHIA**

CN =
GIANFRANCO
COPPOLECCHIA
C = IT